ASSOCEIC-FORMA LIGURIA

CENFOP LIGURIA

FLC CGIL

CISL SCUOLA E FORMAZIONE

UIL SCUOLA RUA LIGURIA

SNALS Confsal LIGURIA

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE LIGURIA



INDICE

PREMESSA .....pag. 3

PARTE PRIMA .....pag. 6

CAPITOLO I: RELAZIONI SINDACALI

ARTICOLO 1 - CONTRATTAZIONE REGIONALE E RELATIVE PROCEDURE .....pag. 6

ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI E CONCERTAZIONE .....pag. 8

ARTICOLO 3 - ENTE BILATERALE REGIONALE, COMMISSIONE PARITETICA BILATERALE REGIONALE .....pag. 8

CAPITOLO II: RAPPORTI DI LAVORO

ARTICOLO 4 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO .....pag. 9

ARTICOLO 5 - TELELAVORO SUBORDINATO .....pag. 9

ARTICOLO 6 - LAVORO AGILE (SMARTWORKING) .....pag. 10

CAPITOLO III: ASSETTI CONTRATTUALI

ARTICOLO 7 – AGGIORNAMENTO .....pag. 10

PARTE SECONDA .....pag. 10

TITOLO I: DIRITTI SINDACALI

ARTICOLO 8 - DIRITTI E LIBERTA' SINDACALI .....pag. 10

TITOLO II: AMBITO E DECORRENZA CONTRATTUALE

ARTICOLO 9 - CAMPO DI APPLICAZIONE .....pag. 11

TITOLO III: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

ARTICOLO 10 – ASSUNZIONI .....pag. 12

ARTICOLO 11 - PART-TIME .....pag. 13

TITOLO IV: TRATTAMENTO ECONOMICO

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO ECONOMICO ..... pag. 14
ARTICOLO 13 - MENSA ..... pag. 14
TITOLO V: ORARIO
ART 14 - ORARIO DI LAVORO ..... pag. 15
ART.15 – FERIE ..... pag. 16
TITOLO VI: LUOGO DI LAVORO
ART 16 – MISSIONI ..... pag. 17
TITOLO VII: TUTELA DEI LAVORATORI
ART 17 - DIRITTO ALLO STUDIO ..... pag. 17

ALLEGATI

ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
PRE-ACCORDO CONTRATTUALE DEL 20-11-2024
ALLEGATO 8 CCRL FP LIGURIA 2005
ALLEGATO 12 CCRL FP LIGURIA 2005

PREMESSA

La Regione Liguria, fin dalla fase di avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), ha rivolto particolare attenzione alla crescita dei giovani e ai loro bisogni, sia sotto il profilo educativo sia sotto quello professionale.

Questa scelta strategica ha rappresentato il presupposto per la realizzazione di un modello formativo di eccellenza, fondato sulla "formazione congiunta", quale strumento di dialogo e integrazione tra il sistema della formazione professionale e quello dell'istruzione scolastica. Tale approccio ha favorito la

nascita e il consolidamento di significative collaborazioni, molte delle quali risultano tuttora attive e proficue.

Al fine di garantire la qualità e la stabilità del sistema formativo regionale, nei bandi per l'assegnazione delle attività formative era stato introdotto un sistema premiale che attribuiva un punteggio aggiuntivo agli Enti in possesso di personale dipendente assunto con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Formazione Professionale. Questa misura ha consentito agli Enti di stabilizzare un numero significativo di lavoratrici e lavoratori, favorendo la continuità didattica e contribuendo al conseguimento di rilevanti risultati formativi e occupazionali.

La successiva eliminazione di tale strumento ha determinato difficoltà organizzative ed economiche per gli Enti che, fino a quel momento, avevano investito nella valorizzazione e nella stabilizzazione del personale. Tali Enti hanno saputo garantire livelli di eccellenza riconosciuti a livello nazionale, grazie anche alla presenza di formatori stabilmente inseriti nelle proprie strutture. Inoltre, nonostante la progressiva riduzione a partire dal 2013 delle risorse destinate ai percorsi di IeFP, il sistema formativo regionale ha continuato ad assicurare un'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata ai bisogni del territorio, sostenendo tuttavia un significativo aggravio economico per gli Enti attuatori.

Le Parti datoriali e sindacali rilevano congiuntamente che, per valorizzare il sistema della formazione professionale in Liguria e affrontarne efficacemente le criticità, sia necessario promuovere un percorso di rinnovamento del sistema fondato su strategie condivise e obiettivi comuni.

A tal fine, le Parti concordano sulla necessità di:

1. Rafforzare la collaborazione tra Enti formativi e imprese, favorendo il dialogo e il confronto costante con il tessuto produttivo regionale, affinché i percorsi formativi rispondano in modo sempre più efficace alle esigenze del mercato del lavoro e contribuiscano a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di competenze.
   (*Riduzione del Mismachat*)
2. Aggiornare costantemente i programmi formativi, garantendo la loro coerenza con l'evoluzione dei processi produttivi e delle professionalità richieste dal mercato, attraverso l'integrazione di

competenze tecniche e trasversali finalizzate a migliorare l'occupabilità delle persone. (*Employability skills*)

3. Promuovere la formazione professionale quale strumento di crescita personale e professionale, valorizzandone il ruolo nell'orientamento, nell'inclusione lavorativa, nel contrasto al fenomeno dei NEET e nei percorsi di riqualificazione e riconversione professionale. (*Contrasto Neet e il Restyling professionale*)

4. Incentivare l'apprendimento permanente, diffondendo la cultura della formazione continua e sostenendo l'acquisizione di nuove competenze necessarie ad affrontare le trasformazioni digitali, ambientali e organizzative che caratterizzano il mondo del lavoro. (*Transizione Digitale e Green*)

5. Semplificare i processi di progettazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi formativi e ridurre gli adempimenti amministrativi a carico degli Enti. (*Semplificazione delle Procedure*)

6. Promuovere la partecipazione a partenariati e reti nazionali e internazionali, favorendo lo scambio di buone pratiche, l'innovazione metodologica e l'accesso a nuove opportunità di sviluppo e apprendimento. (*Rete Professionale*)

7. Garantire l'adeguamento automatico e periodico dei parametri di costo dei percorsi di Formazione sulla base degli indicatori relativi all'inflazione e all'incremento dei costi del lavoro, dell'energia, delle attrezzature e dei materiali didattico-laboratoriali. Ciò al fine di salvaguardare la qualità dell'offerta formativa, sostenere l'innovazione dei laboratori professionali e assicurare percorsi coerenti con le competenze e le professionalità richieste dall'evoluzione del sistema produttivo e del mercato del lavoro. (*Adeguamento dei parametri di costo dei percorsi di formazione*)

8. Sostenere gli investimenti in infrastrutture e tecnologie, assicurando agli Enti che applicano il CCNL della Formazione Professionale risorse e strumenti adeguati a realizzare percorsi formativi innovativi, qualificati e coerenti con i mutamenti del contesto socioeconomico. (*Rinnovo=Innovazione*)

9. Favorire l'accesso alla formazione professionale attraverso misure di sostegno e inclusione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di svantaggio o vulnerabilità, contribuendo alla prevenzione della dispersione formativa e dell'esclusione sociale. (*Inclusione Sociale - Antidispersione*)

Particolarmente rilevante risulta il ruolo dell'Ente Bilaterale Regionale, al quale è demandato il compito di raccogliere, elaborare e mettere a disposizione dati e informazioni utili alla conoscenza e al monitoraggio del sistema formativo regionale. In tale ambito, assumono particolare importanza le informazioni relative al numero degli addetti del settore, alla tipologia e consistenza degli Enti accreditati, all'applicazione del CCNL della Formazione Professionale rispetto agli altri contratti adottati nel comparto, alle figure professionali essenziali richieste dai sistemi di accreditamento regionali, ai parametri di finanziamento e al grado di attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).

Le Parti condividono, infine, la convinzione che il rafforzamento e la valorizzazione della formazione professionale in Liguria richiedano un impegno congiunto e continuativo da parte delle istituzioni, degli Enti formativi, delle organizzazioni sindacali, delle imprese e di tutti i soggetti coinvolti. Attraverso una collaborazione stabile e responsabile sarà possibile accrescere la qualità dell'offerta formativa, sostenere l'occupabilità delle persone e contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale.

PARTE PRIMA

CAPITOLO I: RELAZIONI SINDACALI

ARTICOLO 1 - CONTRATTAZIONE REGIONALE E RELATIVE PROCEDURE

1.Il presente CCRL, è sottoscritto in applicazione dei principi e delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale 2024/2027.

2. La delegazione trattante è composta dai sottoscritti firmatari del presente CCRL.

3. Il presente CCRL e il vigente CCNL costituiscono un complesso normativo unitario ed inscindibile e sostituiscono il precedente CCNL e la precedente contrattazione regionale, salvo le norme espressamente richiamate.

4. La decorrenza del presente CCRL è dal 7 ottobre 2026 e rimane in vigore fino al prossimo rinnovo del CCRL stesso.

5.Il ruolo della contrattazione di secondo livello, regionale e di ente può intervenire sulle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, come previsto dall'art 25, E comma 3 del CCNL.

A - *Contratto Regionale*:

-modalità e tempi di attuazione dei diritti di informazione e della concertazione territoriale;

-costituzione di specifici fondi negli Enti Bilaterali Regionali;

-composizione e funzionamento delle Commissioni regionali;

-criteri per l'aggiornamento professionale, qualificazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente, sperimentazione di nuove figure professionali nonché gestione della sua mobilità, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;

-criteri per determinare quantità e modalità di attribuzione del fondo incentivi e gestione delle indennità varie;

-modalità e parametri per l'attribuzione degli incentivi, ivi compresa la costanza della presenza quale elemento concorrente alla misura della partecipazione per l'attribuzione delle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, di cui all'art.1 e all'art. 25 del CCNL vigente;

-dinamiche professionali, loro eventuale incentivazione economica e sviluppo di carriera legati alle specificità regionali ai sensi dell'art. 25;

-organizzazione, programmazione e flessibilità dell'orario di lavoro;

-diritto allo studio;

-criteri, modalità e tempi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari ed atipici in rapporti di lavoro a Tempo Indeterminato.

B - *Contratto di Ente*:

Per le materie oggetto di contrattazione si fa riferimento all' art.11 del CCNL vigente.

ARTICOLO 2 - INFORMAZIONI E CONCERTAZIONE

1. Facendo riferimento all'art 12 del CCNL, ai fini di una più compiuta informazione, le Parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi, iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi, eventuali processi di dismissione e di trasformazione, nonché di azioni organizzative relative all'accreditamento delle sedi operative e di assegnazione di ruoli e funzioni.

2. Modalità e i tempi dell'informazione: secondo lo schema denominato Allegato 1, vengono comunicati via e-mail alle RSA/OO.SS/ENTE BILATERALE i dati richiesti, le informazioni sull'ottenimento e sul mantenimento dell'accreditamento nelle macro-tipologie nei vari settori previsti da Regione Liguria e sulle condizioni ambientali, di sicurezza e qualità del lavoro. Si stabilisce inoltre la seguente calendarizzazione:
-informazione preventiva entro 15 gennaio.
-informazione consuntiva entro 15 luglio.

3. La Direzione dell'Ente comunica preventivamente alla RSA/RSU la programmazione annuale delle attività e dell'utilizzo del personale, comprensivo delle attività di aggiornamento.

4. Su ciascuna delle materie inerenti all' informazione, preventiva e consuntiva, le OO.SS. regionali firmatarie del CCNL, congiuntamente alle RSA/RSU aziendali, possono richiedere la convocazione di apposita riunione per l'ottenimento dell'informativa, sia di tipo preventivo che successivo.

ARTICOLO 3 - ENTE BILATERALE REGIONALE, COMMISSIONE PARITETICA BILATERALE REGIONALE

Nel rispetto di quanto definito dall'art. 3 lettera b) del CCNL 2024/2027, le Parti convengono di rinviare la trattazione dei contenuti del citato articolo all'interno dell'Ente Bilaterale Regionale della Formazione Professionale della Liguria.
Nel rispetto di quanto definito dall'art 4, le Parti convengono di rinviare la Costituzione della Commissione Paritetica Bilaterale Regionale e che, su richiesta anche di una sola delle Parti, potrà essere attivata in casi specifici e/o quando ritenuto necessario.
La Commissione Paritetica Bilaterale Regionale ha il compito prioritario di predisporre ed emanare interpretazioni autentiche del CCRL, nonché di esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione e applicazione delle materie oggetto di contrattazione regionale.

CAPITOLO II: RAPPORTI DI LAVORO

ARTICOLO 4 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO

1.Nell'ambito del contratto di lavoro è consentito il ricorso al tempo determinato stipulato ai sensi del Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e sue successive modifiche e integrazioni, secondo quanto definito dall' Allegato 4 del CCNL.
2.La percentuale massima dei contratti a tempo determinato, con esclusione dal computo dei lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, non potrà superare il 20% del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo la possibilità di incrementare la percentuale di un 10% in presenza di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
I periodi di lavoro svolto con contratto a termine all'interno dello stesso Ente sono utili per il calcolo del PEOI.

ARTICOLO 5 - TELELAVORO SUBORDINATO

1.Si definisce telelavoro la modalità di effettuazione della prestazione da parte di un lavoratore subordinato, il cui espletamento avviene con l'ausilio di

strumenti anche telematici, prevalentemente al di fuori dell'abituale sede del lavoro.

Al fine del presente articolo si richiamano le definizioni date da Regione Liguria in materia di Telelavoro: svolgimento della prestazione lavorativa presso il domicilio del lavoratore o presso appositi tele centri, con modalità flessibili rispetto ai tempi di svolgimento dell'attività lavorativa.

2. La disciplina è regolata dalla norma nazionale vigente e sue successive modifiche ed integrazioni e dall' Allegato 5 del CCNL vigente.
Le modalità operative verranno concordate all'interno della contrattazione di Ente.

ARTICOLO 6 - LAVORO AGILE (SMARTWORKING)

1.Si fa riferimento alla normativa nazionale vigente (Legge Nazionale n 81 del 22 maggio 2017 come da ultimo modificato dalla Legge n 122 del 4 agosto 2022 e sue successive modifiche e integrazioni), al "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" del 7 dicembre 2021 e alla regolamentazione regionale, lasciando la declinazione dei criteri di accesso all'Ente che ne darà informativa alla RSA/RSU e alle OO.SS.
Al fine del presente articolo si richiamano le definizioni date da Regione Liguria in materia di Lavoro Agile o Smart Working: svolgimento della prestazione lavorativa con modalità flessibile sia rispetto ai tempi che al luogo nel quale viene eseguita (flessibilità di tempo e di spazio).

CAPITOLO III: ASSETTI CONTRATTUALI

ARTICOLO 7 – AGGIORNAMENTO

In assenza di regolamentazione interna dell'Ente si fa riferimento ai parametri indicati nell' Allegato 2, parte integrante del presente Contratto Regionale, per la corresponsione delle spese sostenute dai partecipanti alle iniziative di aggiornamento.

PARTE SECONDA

TITOLO I: DIRITTI SINDACALI

ARTICOLO 8 - DIRITTI E LIBERTA' SINDACALI

1. In fase di prima applicazione le parti stabiliscono convenzionalmente in 500 unità il numero degli addetti del settore e che conseguentemente gli esoneri sindacali sono fissati nella misura di 1 unità.
2. Le Parti impegnano la Commissione Paritetica regionale ad una verifica del numero degli addetti, anche in relazione all'applicazione del punto 3 dell'Accordo Regionale per accompagnamento del sistema formativo ligure di un processo di qualità, (Allegato 12 CCRL FP LIGURIA 2005) che stabilisce quale condizione per l'accreditamento l' applicazione del CCNL della formazione professionale.
3. Entro sei mesi dalla firma del CCRL gli esoneri sindacali saranno rideterminati percentualmente, per la quota eccedente la prima unità, in proporzione al numero di addetti risultanti a seguito della citata verifica.
4. Le verifiche successive sul numero degli addetti, saranno effettuate annualmente.
5. Gli esoneri sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals firmatarie del CCRL in ragione della loro rappresentatività, garantendo le esigenze di rappresentanza minima regionale.
6. Il costo complessivo degli esoneri sindacali è annualmente ripartito tra gli Enti/Agenzie che applicano il CCNL della formazione professionale in ragione dell'imponibile previdenziale.
7. Le parti procederanno, entro due mesi dalla sottoscrizione del CCRL, alla stesura di un regolamento per la ripartizione dei costi relativi agli esoneri stessi.

TITOLO II: AMBITO E DECORRENZA CONTRATTUALE

ARTICOLO 9 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente articolo recepisce integralmente quanto disposto dall' art 19 del CCNL vigente come segue:

1. Il CCNL vigente disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Enti di FP i quali operano all'interno delle Istituzioni Formative accreditate o che possono accreditarsi ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Disciplina inoltre il rapporto di lavoro del personale dipendente di Enti di qualunque natura giuridica, anche riuniti in consorzi, fondazioni, reti e poli, operanti nel campo della formazione professionale degli occupati e degli inoccupati, della formazione continua, dell'Istruzione Tecnologica Superiore, della Istruzione e Formazione Professionale ordinamentale, dei servizi per il lavoro, dell'educazione degli adulti, della formazione per le arti ed i mestieri e delle attività connesse alle politiche attive per il lavoro.
3. Esso costituisce il complesso normativo generale nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferire la contrattazione regionale.
4. I contenuti del CCNL sono definiti con l'obiettivo di realizzare il contratto unico della formazione professionale vincolante per tutti gli Enti impegnati nella gestione di attività previste dal decreto per l'accreditamento delle Istituzioni Formative.

TITOLO III: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

ARTICOLO 10 - ASSUNZIONI

1. L'assunzione di personale deve avvenire tenendo conto delle competenze e delle professionalità previste dal sistema nazionale e regionale di accreditamento, nonché dei requisiti di accesso previsti dal CCNL.
2. Gli Enti/Agenzie, prima di procedere a nuove assunzioni, a tempo indeterminato o a termine, sono tenute a valutare prioritariamente la precedenza al personale dipendente:

a) proveniente da processi di mobilità contrattuale, in possesso delle professionalità e competenze richieste, privo di incarico di lavoro a seguito di contrazione delle attività, di chiusura dei corsi o delle sedi operative. Gli elenchi

del personale in mobilità saranno aggiornati dalla Commissione Paritetica Regionale e comunicati dalle stesse agli Enti/Agenzia.

b) con contratto a tempo parziale che abbia fatto domanda di trasformazione a tempo pieno.

ARTICOLO 11 - PART-TIME

Su accordo delle Parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Le domande relative alla
suddetta trasformazione vanno presentate all'Ente in forma scritta nell'arco temporale previsto tra il 1° aprile e il 31 maggio, facendo riferimento all'anno formativo successivo alla richiesta.
Il rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. La mancanza della forma scritta trasforma il contratto part-time in contratto di lavoro full time.
L'orario di lavoro, convenuto tra le Parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticità concordate tra le Parti interessate. Per il personale assunto a part-time è ammesso, oltre l'orario settimanale concordato:
a. il lavoro supplementare, previo consenso del lavoratore, nella misura massima dell'orario settimanale;
b. il lavoro straordinario, previo consenso del lavoratore, nella misura massima di 2 ore giornaliere nel limite massimo annuo fissato dall'art 38 del CCNL.
La disponibilità a svolgere l'attività lavorativa deve essere formalmente espressa con le modalità di variazione temporale e comporta a favore del lavoratore una maggiorazione della retribuzione mensile globale in atto non inferiore al 10%. Le modalità di attuazione, periodi e priorità, vengono definite dalla contrattazione di Ente, fatti salvi i migliori trattamenti economici in essere.
La variazione temporale deve essere comunicata al lavoratore con almeno 5 giorni di anticipo.

TITOLO IV: TRATTAMENTO ECONOMICO

ARTICOLO 12 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Sistema incentivante o premio di risultato.
In funzione di quanto previsto dall'articolo 25 lettera E, comma 2 del CCNL FP, è previsto per tutto il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un incentivo o premio di risultato corrispondente di norma non inferiore al 3% dell'imponibile previdenziale annuo del personale dipendente.
La contrattazione regionale stabilisce l'erogazione della quota parte dello 0,5% da erogare attraverso criteri di incremento di produttività ed efficienza organizzativa e innovazione. La quota restante di norma di inferiore al 2.5% verrà erogata attraverso criteri stabiliti dalla contrattazione di terzo livello.
La quota salariale mensile prevista dall'Allegato 8 del CCRL FP LIGURIA 2005 viene inglobata nel riconoscimento del sistema incentivante o premio di risultato.
In applicazione dell'art. 25, lettera E, comma 2 del CCNL vigente viene riconosciuta una quota economica una tantum pari a 1.000 euro da erogare come welfare aziendale e da corrispondere a tutti i lavoratori con contratto a t.i. e a t.d. in forza all'Ente alla data del 20 novembre 2024, riproporzionata al monte ore lavorativo per coloro che hanno contratto part time. Si precisa che questa è comprensiva della quota erogata attraverso la sottoscrizione del PRE- ACCORDO Regionale (parte integrante del CCRL), sottoscritto tra OO.SS./Associazioni datoriali in data 20/11/2024 e delle eventuali erogazioni elargite da ogni singolo Ente, in anticipo. Tale compenso sarà erogato attraverso massimo due rate:
-la prima rata da erogare entro massimo il 31 dicembre 2026
-la seconda rata da erogare entro massimo il 30 giugno 2027

ARTICOLO 13 - MENSA

Al personale dipendente impegnato per almeno 6 ore giornaliere con orario di lavoro che prevede rientri, spetta la mensa o il ticket o l'indennità di mensa del valore non inferiore a € 7,00.
Il ticket o indennità di mensa non è corrisposto nei seguenti casi:

-trasferta al di fuori della sede di lavoro, per la quale siano previsti rimborsi per missione o trasferta comprensivi delle spese per pasto;
-attività in sedi dove è previsto il servizio mensa con erogazione del pasto. In questo caso il ticket o l'indennità di mensa viene sostituito dall'utilizzo gratuito del servizio mensa.
Non rientrano tra coloro che beneficiano dei ticket o dell'indennità di mensa i dipendenti che svolgono attività in lavoro agile.
Eventuali condizioni diverse e migliorative potranno essere definite dalla contrattazione di Ente.

TITOLO V: ORARIO

ART 14 - ORARIO DI LAVORO

L'impegno di lavoro del personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno è di 36 ore settimanali ed è distribuito su non meno di 5 giorni. L'orario di lavoro convenzionale mensile è di 156 ore.
convenzionalmente si stabilisce che il monte ore annuo lavorabile, per il personale dipendente full time, è di 1590, da riproporzionare per il personale part time.
In fase di determinazione consuntiva si farà riferimento al monte ore desunto dal Libro Unico del Lavoro LUL ai sensi dell'art. 39 del D.L. 112/2008.
L'orario convenzionale medio settimanale di formazione diretta è pari a 24 ore fino a un massimo di 800 ore annue e riproporzionato per i lavoratori in regime di part time.
Al superamento delle 36 ore settimanali, le ulteriori ore prestate sono considerate di straordinario. In caso di superamento delle 800 ore di formazione diretta, le ore prestate sono considerate incentivate (art.36 lettera B comma 5 CCNL). Si precisa che verrà tenuto in considerazione il proporzionamento del monte ore annuale in caso di applicazione di contratto di lavoro part time.
Le ore di aggiornamento per il personale inquadrato nell'Area Funzionale 3: Erogazione sono definite in 100 ore medie annue.

Premesso che per orario di formazione diretta ovvero docenza, in osservanza all'art. 36, lettera B, punto 6 del CCNL, s'intendono:

- la formazione svolta in modalità: aula/laboratorio
- la formazione svolta in azienda,
- il sostegno alle persone con disabilità certificate e inserite nei corsi ordinari, in compresenza con il formatore,
- le supplenze,
- le ore impiegate per gli esami finali, limitatamente a quelle svolte direttamente con l'utenza in situazioni di aula, di gruppo e individualizzate.

Si stabilisce che l'orario di lavoro dei formatori sia articolato in ore di docenza frontale; ore di aggiornamento; ore connesse alla docenza; ore per attività collegiali; ore per altre funzioni.

Al formatore impegnato in attività di formazione diretta, l'orario di lavoro viene così definito:

- Attività collegiali 60 ore (riferito ad attività in obbligo, diritto/dovere, attività sulla disabilità);
- Per le Attività connesse alla funzione di docente si riconosce un monte ore pari al 40% delle ore di docenza. Tale percentuale non è nella disponibilità delle contrattazioni aziendali.
- Orario di aggiornamento: 100 ore annue.

Le restanti ore per le altre attività previste dalla declaratoria saranno concordate con il personale dipendente in base alla programmazione.

ART.15 – FERIE

Ad integrazione dell'art. 42 del CCNL vigente, le parti convengono:
a) che le ferie non possono essere sostituite da indennità sostitutiva per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
b) che tale periodo dovrà essere fruito, per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti settimane, entro il 31 agosto successivo all'anno di maturazione,

c) che il calendario delle ferie dovrà essere definito dall'Ente d'intesa con la RSA/RSU entro il 31 maggio di ogni anno e l' eventuale aggiornamento entro il 31 agosto di ogni anno,
d) che i 4 giorni di ferie derivanti dalle festività soppresse possono, su richiesta del lavoratore, essere usufruiti a ore per un massimo di 24 ore

TITOLO VI: LUOGO DI LAVORO

ART 16 - MISSIONI

Al personale dipendente, assegnato in missione temporanea per esigenze strettamente connesse alle attività di formazione professionale, in assenza di regolamentazione interna dell'Ente compete il trattamento economico tabellare del vigente Contratto e la corresponsione delle spese sostenute dai partecipanti alle iniziative di missione stabilito attraverso i parametri indicati nell'Allegato 2, parte integrante del presente Contratto Regionale.

TITOLO VII: TUTELA DEI LAVORATORI

ART 17 - DIRITTO ALLO STUDIO

Al fine del presente articolo si rinvia integralmente all' art 54 CCNL in vigore.

Genova, 7 ottobre 2026

Per le OO.SS

CISL Scuola Liguria

Per le Associazioni

ASSOCEIC-FORMA Liguria

FLC-CGIL Liguria

CENFOP LIGURIA

UIL Scuola Rua Liguria

UIL SCUOLA GENOVA
P.zza Colombo, 4/nt. 7
16152 GENOVA
Tel. e Fax 010 57 61 36
E-mail: genova@uilscuola.it

SNALS Confsal Liguria

Dott. Bertrand Viti
S.N.A.L.S. Confsal
Segretario Regione Liguria
C.F. 95030550107

ALLEGATO 1 CCRL

NOMINATIVO ENTE: .....

DATI RELATIVI ALL'ANNO.....

	NUMERO PERSONALE
PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME (CCNL FP)	
DI CUI NELLE RISPETTIVE AREE:	
AREA FUNZ. 1 - OP. TECNICO AUSILIARIO / LOGISTICA	
AREA FUNZ. 1 - OP. DI SEGRETERIA / TECNICO DEI SERVIZI	
AREA FUNZ. 2 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	
AREA FUNZ. 2 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - ORGANIZZATIVO	
AREA FUNZ. 3 - FORMATORE / TUTOR / ORIENTATORE / COORDINATORE	
AREA FUNZ. 3 - RESPONSABILE PROCESSI	
AREA FUNZ. 4 - DIRETTORE	
AREA FUNZ. 4 - DIRETTORE GENERALE	
AREA FUNZ. 5 - CASE MANAGER	
PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME (CCNL FP)	
DI CUI NELLE RISPETTIVE AREE:	
AREA FUNZ. 1 - OP. TECNICO AUSILIARIO / LOGISTICA	
AREA FUNZ. 1 - OP. DI SEGRETERIA / TECNICO DEI SERVIZI	
AREA FUNZ. 2 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	
AREA FUNZ. 2 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - ORGANIZZATIVO	
AREA FUNZ. 3 - FORMATORE / TUTOR / ORIENTATORE / COORDINATORE	
AREA FUNZ. 3 - RESPONSABILE PROCESSI	
AREA FUNZ. 4 - DIRETTORE	
AREA FUNZ. 4 - DIRETTORE GENERALE	
AREA FUNZ. 5 - CASE MANAGER	

	NUMERO PERSONALE
PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO FULL TIME (CCNL FP)	
DI CUI NELLE RISPETTIVE AREE:	
AREA FUNZ. 1 - OP. TECNICO AUSILIARIO / LOGISTICA	
AREA FUNZ. 1 - OP. DI SEGRETERIA / TECNICO DEI SERVIZI	
AREA FUNZ. 2 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	
AREA FUNZ. 2 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - ORGANIZZATIVO	
AREA FUNZ. 3 - FORMATORE / TUTOR / ORIENTATORE / COORDINATORE	
AREA FUNZ. 3 - RESPONSABILE PROCESSI	
AREA FUNZ. 4 - DIRETTORE	
AREA FUNZ. 4 - DIRETTORE GENERALE	
AREA FUNZ. 5 - CASE MANAGER	
PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PART TIME (CCNL FP)	
DI CUI NELLE RISPETTIVE AREE:	
AREA FUNZ. 1 - OP. TECNICO AUSILIARIO / LOGISTICA	
AREA FUNZ. 1 - OP. DI SEGRETERIA / TECNICO DEI SERVIZI	
AREA FUNZ. 2 - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	
AREA FUNZ. 2 - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO - ORGANIZZATIVO	
AREA FUNZ. 3 - FORMATORE / TUTOR / ORIENTATORE / COORDINATORE	
AREA FUNZ. 3 - RESPONSABILE PROCESSI	
AREA FUNZ. 4 - DIRETTORE	
AREA FUNZ. 4 - DIRETTORE GENERALE	
AREA FUNZ. 5 - CASE MANAGER	

	NUMERO PERSONALE
PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DIVERSO DA CCNL FP, MA OPERANTE NELLA FP	
PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DIVERSO DA CCNL FP, MA OPERANTE NELLA FP	

Genova, 7 ottobre 2026

ALLEGATO 2 CCRL

Rimborso spese

Le spese per trasferte e missioni sono riconosciute come segue:

- **Spese di viaggio**

Le trasferte si effettuano, possibilmente, ricorrendo all'uso dei mezzi di trasporto pubblico. Nel caso di uso di autovettura propria viene riconosciuto il relativo costo kilometrico indicato nella tabella ACI ed i pedaggi autostradali.

- **Spese di vitto**

Riconoscimento del Ticket alle condizioni previste.

- **Spese di alloggio**

In caso di trasferta di durata superiore alla giornata è riconosciuto rimborso per il pernottamento in albergo di categoria max 3 stelle.

Genova, 7 ottobre 2026

ALLEGATO 8 CCRL

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE: QUOTA SALARIALE

Il giorno 13 maggio 2004 si sono incontrati presso la sede del CNOS-FAP Liguria/ Toscana, via Angelo Carrara 250, Genova:

le Associazioni datoriali della Formazione Professionale:

- CEIC/FORMA in persona dei sigg. Mario Lela e Nicola Visconti
- CENFOP in persona del sig. Enrico Serafini

Le Organizzazioni Sindacali Regionali di categoria:

- CGIL Scuola in persona dei sigg. Evaris Patrizia e Domenico Ferrando
- CISL Scuola in persona dei sigg. Ermanno Segalini e Renato Spinelli
- UIL Scuola in persona del sig. Corrado Artale

Visto l'accordo nazionale del 25/10/02 avente ad oggetto "Quota salariale" le parti

Convengono:

- di erogare al personale dipendente in servizio alla data della firma del vigente CCNL Formazione Professionale ed al personale in mobilità dalle agenzie formative, rientrato in servizio anche in altre agenzie entro la data della firma del presente accordo, una quota salariale la cui entità è determinata avendo a riferimento l'inflazione reale maturata negli anni precedenti (01/01/98- 31/08/2001) secondo i valori indicati nella seguente tabella:

Livelli attuali	Livelli precedenti	Quota Salariale mensile	Quota salariale oraria
1	1	€ 71,76	€ 0,46
2	2	€ 76,44	€ 0,49
3	3	€ 81,12	€ 0,52
4	4	€ 87,36	€ 0,56
5	5A	€ 90,48	€ 0,58
5	5B	€ 98,28	€ 0,63
6	5C	€ 102,96	€ 0,66
7	6A	€ 104,52	€ 0,67
8	6B	€ 115,44	€ 0,74
9	7	€ 140,40	€ 0,90

- tali importi verranno corrisposti con decorrenza 01/04/2004

Associazioni datoriali

CEIC/FORMA
CENFOP

Organizzazioni Sindacali Regionali

CGIL
CISL
UIL

CISL SCUOLA REGIONALE - LIGURIA

FEDERAZIONE LAVORATORI della CONOSCENZA C.G.I.L. FLC CGIL LIGURIA

UIL SCUOLA GENOVA
P.zza Colombo, 4/int. 7
16152 GENOVA
Tel. e Fax 010. 5761135
E-mail: genova@uilscuola.it

PRE-ACCORDO CONTRATTUALE

Parte integrante del CCRL FP LIGURIA

Il presente pre-accordo regionale tra le OO.SS. di categoria e le Associazioni datorial, fa riferimento all' art. 25 lettera E – Sistema incentivante o premio di risultato così come declinato dal CCNL FP al comma 3: " *nell'ambito del rinnovo del CCNL (2024-2027) la contrattazione di secondo livello dispone di una quota economica una tantum, da corrispondere a tutti i lavoratori come welfare aziendale o da versare sui fondi pensionistici,* ***nella misura massima di 1000 euro*** *e determinata in proporzione alla durata del rapporto di lavoro e alla eventuale percentuale di PT*".

In attesa di definizione del CCRL FP le parti **concordano** nell'individuare un tetto minimo della quota economica una tantum di euro 250,00 da erogare entro la data del 12 gennaio 2025 quale acconto sulla quota massima che verrà definita nell'ambito del CCRL.

L'importo massimo erogato dovrà considerare i lavoratori con contratto a t.i. e a t.d. in forza all'Ente alla data del 20 novembre 2024.

Il seguente pre-accordo é parte integrante del CCRL, nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dal vigente CCNL.

Genova, 20 novembre 2024

ENTI FP

ASSOCEIC- FORMA

CENFOP

OO.SS

CISL SCUOLA

FLC CGIL

UILSCUOLA RUA

SNALS CONFSAL

Dott. Bertrand Viti
S.N.A.L.S. Confsal
Segretario Regione Liguria
C.F. 95030550107

ALLEGATO 12 CCRL

ACCORDO REGIONALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO DEL SISTEMA FORMATIVO LIGURE IN UN PROCESSO DI QUALITA'.

(approvato e ratificato con D.G.R. 19 gennaio 2004, N. 24)

Tra

Regione Liguria rappresentata dall'Assessore alla Formazione, Istruzione, Lavoro Nicola ABBUNDO

Associazioni datoriali della Formazione Professionale così rappresentate

CEIC / FORMA in persona del Dr. Gianfranco PICCIOLI
CENFOP in persona del Dr. Roberto OPPEZZI

Organizzazioni Sindacali Regionali Confederali e di categoria cosi rappresentate:

CGIL rappresentata dalla Dr.ssa Paola Repetto e Dr.ssa Patrizia EVARIS
CISL rappresentata dal Dr. Mario IVALDI e Dr. Ermanno SEGALINI
UIL rappresentata dal Dr. Umberto FIRPO

Il giorno 22 dicembre 2003 si sono incontrati in Genova presso gli Uffici dell'Assessorato alla Formazione, Istruzione, Lavoro della Regione Liguria i suddetti soggetti i quali

premesso

- l' art. 17 della legge 196/97 che prevede la definizione di principi e criteri generali nel rispetto dei quali sono adottate norme idonee a favorire, orientare e governare i processi di ristrutturazione e riqualificazione del sistema formativo;
- l' accordo tra il Ministero del lavoro, Regioni, Province Autonome in sede di Conferenza Stato - Regioni del 18 febbraio 2000
- l'accordo quadro tra Regione Liguria, Province Liguri e OO. SS. del 13 dicembre 2000 finalizzato a governare ed accompagnare i processi di ristrutturazione degli Enti di Formazione;
- il DM del 25/05/2001 con il quale è stato adottato il modello di accreditamento delle sedi formative ed orientative ed i criteri minimi sui quali devono basarsi i modelli di accreditamento delle singole regioni;
- la deliberazione della G.R. n. 326 del 16.03.2001 con la quale sono state approvate le linee del piano della qualità del sistema formativo ligure;
- la deliberazione della G.R. n. 1219 del 25/10/2002 di approvazione del modello di accreditamento ligure e successivi provvedimenti attuativi
- la legge n.53 del 28/03/2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e la legge n. 30 del 14/02/2003 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" che rafforzano il ruolo delle agenzie formative quale snodo importante per il raccordo tra le politiche formative, dell'istruzione e del lavoro.

Assunti e condivisi

l'obiettivo di sostenere il sistema della Formazione Professionale nella fase di avvio del nuovo sistema di accreditamento dei soggetti formativi finalizzato alla qualità e nel processo di costruzione dell'offerta formativa regionale dell'istruzione e formazione, intervenendo in modo mirato negli aspetti strutturali di maggiore ed evidente criticità, propri di questo settore nel confronto dell'intero sistema formativo integrato, e per favorirne il consolidamento anche occupazionale;

l'obiettivo della qualità come elemento distintivo del settore da raggiungere in termini stabili anche attraverso strumenti di riconoscibilità all'interno del sistema formativo integrato ed all'esterno verso l'insieme del mondo delle imprese se dei lavoratori ed in ogni caso nei confronti di tutti i soggetti che esprimono una domanda formativa;

i target fissati dall' UE per il 2010 nei settori dell' istruzione e della formazione con la Comunicazione del 20 novembre 2002, facendo propri gli obiettivi strategici del Consiglio Europeo, di Lisbona (successivamente ripresi e rafforzati dai Consigli Europei di Nizza Barcellona e Bruxelles) così declinati nella strategia europea dell'occupazione: piena occupazione, qualità e produttività del lavoro, coesione e mercati inclusivi;

l'obiettivo dello sviluppo del sistema formativo come sistema di qualità quale strumento indispensabile per il raggiungimento dei predetti obiettivi, per accrescere le risorse umane ed accompagnare le capacità di sviluppo occupazionale ovvero come elemento caratteristico del presente accordo

Le parti concordano i seguenti punti

1. Rivisitazione delle procedure che regolano il sistema formativo al fine di pervenire ad una maggiore efficacia/efficienza delle procedure in essere.

A tal fine condividono l'opportunità di costituire, entro il 31 dicembre 2003, un gruppo tecnico in cui siano presenti la Regione, le Province e le Parti firmatarie del presente accordo

2. Passaggio da un sistema di accreditamento istituzionale ad un sistema di accreditamento che valorizzi sempre più la qualità dei processi posti in essere sulla base di criteri e modalità da concordarsi tra le parti firmatarie entro il 30 giugno 2004 e prevedendo anche possibili misure di accompagnamento al sistema

3. L'applicazi0ne del contratto della F.P.— quale criterio di accesso per accreditamento degli Enti di Formazione e/o agenzie formative a partire dal 1.1.2005 e in quanto condizione di base per il consolidamento del processo di certificazione della qualità.

Entro il 31 dicembre 2004 gli Enti e le Agenzie formative che non applicano il contratto della F.P. possono stipulare accordi sindacali di riallineamento della durata massima di 24 mesi.

Le Parti firmatarie del presente accordo si impegnano a svolgere un ruolo attivo per la realizzazione di tale obiettivo
Resta inteso che quanto sopra non riguarda la Scuola, l'Università e gli Enti locali.

4. Le Parti concordano sull'esigenza di prevedere l'inserimento tra i costi del personale riconosciuti e compresi nei parametri delle diverse azioni da attivare anche delle quote retributive individuate nella contrattazione regionale di secondo livello stipulata tra le parti secondo le previsioni del vigente CCNL;

5. L'istituzione di un Fondo Regionale di sostegno per il sistema della Formazione Professionale che sia in grado di colmare le condizioni strutturali di maggiore disomogeneità nel raffronto con gli altri soggetti del sistema formativo integrato (Scuola ed Università), e cioè intervenendo sia sul versante della gestione che degli investimenti, quale strumento necessario al completamento del disegno di riqualificazione del settore già avviato con l'accordo quadro del 13 dicembre 2000

A tal fine la Regione si impegna ad individuare le modalità e le procedure utili per la costituzione e gestione di detto Fondo entro il primo trimestre del 2004. Le Parti convengono che questo fondo possa essere attivo nel triennio 2004-2006.

Le parti infine si impegnano

ad una verifica entro il prossimo 31 marzo dell'accordo quadro sulla F.P. del 13.12.2000 esaminando nel corso della stessa l'andamento delle varie misure previste a sostegno dei costi sociali della ristrutturazione del settore della F.P., valutando altresì le eventuali esigenze che rendano necessaria, attraverso apposita intesa tra le parti firmatarie, la reiterazione di alcune di esse.

Genova, 22 /12/2003